



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### *Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino*

#### *Ordinanza di sicurezza balneare n° 30*

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino,

**Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Piombino, compreso tra la foce dell'Alma a sud e la Fossa Camilla a nord, che comprende il territorio dei Comuni di Scarlino, Follonica, Piombino (compresa la circoscrizione dell'Autorità Portuale), San Vincenzo e Castagneto Carducci;

**Vista** la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;

**Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616”;

**Visto** il D.P.R. in data 20 marzo 1996 relativo all'istituzione dell'Autorità Portuale di Piombino e il Decreto in data 15 maggio 1996 – Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Piombino;

**Visto** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art.9 della Legge 16 marzo 2001, n° 88;

**Vista** l'Ordinanza n. 10/98 in data 12 marzo 1998 relativa all'interdizione delle zone costiere del Comune di Piombino e Scarlino interessate da fenomeni di dissesto con situazioni di pericolo di cedimenti franosi o caduta massi;

**Vista** la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112”;

**Visto** il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478 “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

**Visto** il Dispaccio n. 82/57388/I in data 31 luglio 2001 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di “Boe di segnalazione dei subacquei e distanza minima di navigazione”;

**Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione;

**Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

**Vista** la Legge 08 luglio 2003, n° 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

**Vista** l’Ordinanza n° 39/04 in data 23 aprile 2004 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

**Vista** la propria ordinanza n. 33/2004 in data 30 aprile 2004 con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell’impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (kitesurf);

**Visto** il DPR 2 luglio 2004 n° 184 “Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

**Vista** la propria Ordinanza balneare n. 25/05 in data 27.04.2005;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172”;

**Visto** il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

**Ravvisata** la necessità di adeguare, al fine di una migliore uniformità, i contenuti della presente ordinanza a quanto previsto nell’ambito del Compartimento Marittimo di Livorno;

**Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

**Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

**Visti** gli incontri tenutosi in data 04.10.2005, 08.11.2005, 14.12.2005, 31.01.2006, 07.02.2006, 05.04.2006, 21.04.2006 e 20.04.2006 con i Comuni e con i rappresentanti delle strutture balneari ricadenti nel territorio di giurisdizione;

**Visti** gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 - Disposizioni Generali**

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Nelle strutture balneari autorizzate dal competente Comune ad operare prima della data di inizio stagione balneare - stabilita dalla Regione ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvamento deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura *“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”*.

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi (l’Autorità Portuale di Piombino per la propria circoscrizione) provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni comunali o l’Autorità Portuale non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: *“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”*. In tal caso le stesse amministrazioni civiche e l’Autorità Portuale devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all’immediato ripristino della stessa.
4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all’approvazione del Capo del Circondario Marittimo di Piombino, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all’articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all’Autorità Marittima una proposta di “piano collettivo di salvataggio” contenente le generalità del legale rappresentante dell’impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera ovvero l’elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l’ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.  
Per una migliore funzionalità del servizio, l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche all’ubicazione delle postazioni di salvataggio.  
In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

## **Articolo 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti**

1. Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco è prioritariamente destinata alla balneazione.
  - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

- 1.2. Se i Comuni (l'Autorità Portuale di Piombino per la zona di competenza) non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "*ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO*".
- 1.3. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento in mare di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).
2. Nelle predette zone di mare, come prescritto dall'ordinanza n° 39 emanata in data 23 aprile 2004 dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 *E' VIETATO*:
- 2.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "*Servizio campionamento*", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- 2.2 l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- 2.3 è altresì vietato l'atterraggio e la partenza dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso), nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. Per quanto riguarda i Kitesurf si rimanda all'ordinanza n° 33/2004 in data 30.04.2004, citata nelle premesse.
3. Le zone di mare prospicienti invece le coste a picco possono essere attraversate, ai fini dell'atterraggio, dell'ormeggio e/o ancoraggio, da unità in navigazione a motore o a vela purché a lento moto, con velocità comunque non superiore a tre nodi, e con rotta perpendicolare alla linea di costa, adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti a persone e/o cose.
4. Chiunque compia attività subacquee (anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione) è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca) issati su unità navali.

### **Articolo 3 - Zone di mare vietate alla balneazione**

La balneazione *E' VIETATA*:

- a. nei porti;
- b. nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali. I Comuni o i soggetti concessionari di dette strutture portuali devono segnalare il canale di ingresso con la

collocazione di un corridoio di atterraggio avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 7;

- c. entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è, altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica che indichi il divieto di avvicinamento;
- d. negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- e. fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all' attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- f. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- g. per un raggio di mt. 500 dalla testata del pontile "Nuova Solmine" adibito al traffico mercantile ubicato in località Polveriera nel Comune di Scarlino (GR);
- h. per un raggio di mt. 500 dal torrino più esterno prospiciente il molo di sopraflutto del porto di Tor del Sale nel Comune di Piombino;
- i. negli specchi acquei circostanti le unità navali e mercantili;
- j. in tutti gli specchi acquei dati in concessione destinati all'approdo di natanti di qualsiasi genere, nonché nei tratti di mare tra i predetti specchi acquei e la battigia;

Nelle zone di mare sopraelencate è altresì vietato qualsiasi tipo di pesca.

#### **Articolo 4 - Servizio di salvataggio**

1. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (*orario di balneazione*).

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, ovvero i Comuni e l'Autorità Portuale di Piombino territorialmente competenti per le spiagge libere e le colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".

Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti bagnanti/bagnini muniti dei seguenti brevetti in corso di validità:

- a) brevetto di "*Assistente Bagnanti*", rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento - contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
- b) brevetto di "*Bagnino per Salvataggio*", rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova.

**Dovrà essere presente un assistente bagnanti ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni.**

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti bagnanti dedicati secondo le modalità previste dall'articolo 14 del D.M. 18 marzo 1996.

Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 160 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata.

In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09,00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.

2. Gli assistenti/bagnini, durante l'orario di balneazione, devono :
- indossare una maglietta preferibilmente di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
  - essere dotati di fischietto;
  - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
  - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, inviando, inoltre, il previsto modulo allegato alla presente ordinanza;
  - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 5, oppure in mare sul natante di servizio.
3. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri - devono essere prontamente disponibili, in prossimità della battigia:
- un binocolo;
  - 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
  - un paio di pinne;
  - un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

E' data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione alla autorità marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella rigida , con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio; stacco di massa di scorta; fischietto; torcia stagna; strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti anche durante le

operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

4. In prossimità della battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, in alternativa possono essere utilizzati due salvagenti del tipo "bay watch"..
5. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
6. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
  - tre bombole individuali di ossigeno, da un litro, senza riduttore di pressione o una bombola di ossigeno da cinque litri munita di riduttore di pressione;
  - una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
7. Oltre a quanto previsto nel presente articolo ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 6 del presente articolo.
8. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente.
9. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine, etc.) tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, è fatto obbligo al gestore di segnalare tali pericoli.

### **Articolo 5 - Disciplina della pesca**

1. Esercizio della pesca.
  - 1.1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2., E' VIETATO nelle fasce di mare di metri 200 dalle spiagge e di metri 100 dalle coste a picco, durante la stagione balneare tra le ore 08:30 e le 19:30.  
Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.
  - 1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, E' SEMPRE VIETATA la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
  - 1.3. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
  - 1.4. Chiunque esercita attività subacquee diversa dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo.

## **Articolo 6 - *Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)***

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della marina mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "banana boat".

## **Articolo 7 - *Corridoi di lancio***

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
  - larghezza non inferiore a metri 10;
  - profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
  - delimitazione costituita da gavittelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
  - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavittelli esterni di delimitazione;
  - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura "*CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE*".
2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
3. Nel caso di corridoi da utilizzare per il lancio/atterraggio di tavole con aquilone (kitesurf) si richiamano le indicazioni contenute nell'ordinanza n. 33 in data 30 aprile 2004 citata in premessa.
4. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
  - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
  - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
  - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
  - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

## **Articolo 8 - *Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari***

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n° 172, l'impiego degli scooters acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:
  - 1.1 durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo (tali attività sono vietate nel porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale);
  - 1.2 l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
  - 1.3 nel rimanente periodo dell'anno, è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto dalla costa ad eccezione del porto commerciale di Piombino e di Tor del Sale.

Per la conduzione degli acquascooters o moto d'acqua e mezzi simili è sempre richiesta la patente nautica.

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.

I locatori di scooters acquatici e natanti simili devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

### **Articolo 9 - Locazione dei natanti da diporto**

1. Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. è disciplinato dall'Ordinanza n° 23 in data 5 aprile 2006 adottata dal Capo del Circondario Marittimo di Piombino.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003 n° 172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinato come segue:

2.1 la locazione può essere effettuata dalle ore 09.30 alle ore 18.30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse condizioni ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;

2.2 la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del D.M. 5 ottobre 1999 n. 478, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lunghezza f.t. fino a mt. 3,50   | 3 persone |
| Lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50 | 4 persone |
| Lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00 | 5 persone |
| Lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50 | 6 persone |
| Lunghezza superiore a mt. 7,50   | 7 persone |

2.3 per i natanti omologati il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");

2.4 i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;

2.5 gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;

2.6 il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;

2.7 il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il noleggiante si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);

2.8 il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome e recapito del locatario e la durata della locazione;

- 2.9 è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso; l'eventuale numero telefonico dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

#### **Articolo 10 - *Prescrizioni particolari***

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
  - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
  - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge.
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.

#### **Articolo 11 - *Disposizioni finali***

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 38 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 23 aprile 2004.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione, dell'art. 673 del codice penale e dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

Piombino, lì 30 aprile 2006

f.to IL COMANDANTE  
*Tenente di Vascello(CP) Marco LANDI*